

Premessa:

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 128 del 29 Giugno 2010 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale". Importanti cambiamenti riguardano in particolare la Parte V del D.lgs 152/2006, relativa alle emissioni in atmosfera.



Le principali novità:

- **Definizioni**

Introdotta la definizione di stabilimento, a sostituzione di quella di impianto. E' allo stabilimento infatti e non più al singolo impianto che dovrà essere d'ora innanzi rilasciata autorizzazione alle emissioni. Per **stabilimento**, ai sensi del rinnovato art. 269, si intende "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni".

Rivista anche la funzione del **gestore**, non più inteso soltanto come la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento, ma anche come responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal testo di legge.

- **Autorizzazioni**

L'autorizzazione dovrà ora comprendere prescrizioni quali la quota dei punti di emissione, le portate di progetto, l'indicazione specifica delle sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni e relativi controlli, l'eventuale limite di emissione per ciascun inquinante, espresso come flusso di massa annuale. In merito alle **modifiche sostanziali**, è stato disposto che il gestore non dovrà più presentare una domanda di aggiornamento ma una nuova domanda di autorizzazione.

- **Impianti ed attività in deroga**

Scarsamente rilevanti

Riguarda l'elenco degli impianti e attività considerati dall'art. 272 c. 1 non sottoposti ad autorizzazione e per i quali si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificatamente previsti dai piani e programmi o dalle normative di cui art. 271, comma 3 e 4. La Parte I all'Allegato IV, che ne contiene l'elenco, è stato integrato e contempla ora, tra gli altri, laboratori di analisi e ricerca, impianti di combustione a metano o gpl <3MW.

Procedura semplificata

Riguarda l'elenco degli impianti e attività considerati dall'art. 272 c. 2, soggetti ad autorizzazioni di carattere generale. Tale elenco, di cui alla Parte II all'Allegato IV, è stata integrata con l'aggiunta, a titolo di esempio, degli impianti termici civili aventi potenza termica nominale maggiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW, impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.



- **Scadenze**

L'art. 281 prevede le scadenze entro le quali devono essere adeguate le varie procedure di richiesta e rilascio autorizzazione. Ecco il quadro sintetico delle scadenze:

Tipo impianto	Data autorizzazione	Rinnovo
Impianti Ridotto Inquinamento Atmosferico ex DM 25 Luglio 1991	Tra il 11/08/1991 e il 28/04/2006	Entro 29/04/2011
	Dopo il 29/04/2006	Ogni 10 anni

Tipo impianto	Data autorizzazione	Rinnovo
Impianti autorizzati in forma ordinaria ex DPR 203/88	Prima del 01/07/1988	Entro 31/12/2011
	Tra il 30/06/1988 e il 31/12/1999	Dal 01/01/2012 al 31/12/2013
	Tra il 01/01/2000 e il 14/04/2006	Dal 01/01/2014 al 31/12/2015
	Dopo il 13/04/2006	Ogni 15 anni

Per approfondimenti potete contattare i nostri tecnici

